

# **ASSOCIAZIONE LA DIMORA ONLUS**

Sede di Ragusa: Via Carducci, 220 - 97100 - Ragusa - Tel. 0932244018

Catania - Palermo - Roma

E-mail: [associazioneladimora@tin.it](mailto:associazioneladimora@tin.it)

Web: [www.ladimora.it](http://www.ladimora.it)

## **SOMMARIO**

|   |         |
|---|---------|
| Chi siamo .....   | Pag. 1  |
| Attività e servizi prestati .....   | Pag. 2  |
| Sportello orario .....  | Pag. 2  |
| Documentazione necessaria per adozione in Colombia .....                                  | Pag. 3  |
| Promemoria iter procedura di adozione (Schema legge 476 31/12/2000; Decreto 1/12/99 ).... | Pag. 4  |
| I.C.B.F. Colombia .....   | Pag. 9  |
| Corso di preparazione all'adozione internazionale .....                                   | Pag. 15 |
| Testimonianze .....   | Pag. 16 |

## **CHI SIAMO**

La Dimora nasce a Ragusa nel Gennaio del 2000 per iniziativa di numerose famiglie, legate insieme dalla esperienza dell'adozione e dalla disponibilità ad aiutare quanti cominciano ad intraprendere questo cammino.

L'associazione, alla luce delle nuove normative nel settore dell'adozione internazionale, si propone di essere un punto di riferimento di persone, con le quali affrontare un percorso di accoglienza, facendo prendere coscienza sin dalla fase iniziale del cammino all'adozione, del significato e delle implicazioni dell'accoglienza di un bambino che viene da lontano. Nella fase post adottiva l'associazione si propone di sostenere la coppia a vivere l'esperienza dell'essere genitori .

La Dimora ha ottenuto, da parte della Commissione Nazionale per le Adozioni Internazionali, l'autorizzazione per svolgere, in Colombia, pratiche di adozione internazionali per i residenti in Sicilia .

## **ATTIVITA' E SERVIZI PRESTATI**

SPOSRTELLO INFORMATIVO, DI ORIENTAMENTO E DI ASSISTENZA: vengono fornite notizie sull'attività dell'Associazione e assistenza sulle modalità per accedere all'adozione o all'affido .

DIFFUSIONE DELLA CULTURA DELL'ACCOGLIENZA E DELLA GENITORIALITA' ADOTTIVA: incontri pubblici, corsi di formazione specifica per le coppie che desiderano prepararsi adeguatamente all'esperienza della genitorialità adottiva.

CORSI DI PREPARAZIONE ALL'ADOZIONE

GRUPPI DI AIUTO TRA FAMIGLIE CON ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA

ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE (*Adozioni di minori nello Stato Colombiano per residente nella regione siciliana*)

SOSTEGNO A STRUTTURE DI SUPPORTO ALL'INFANZIA ABBANDONATA E ALTRE FORME DI ASSISTENZA A MINORI (adozione a distanza) NEI PAESI DEL TERZO MONDO

## **ORARIO SPORTELLO**

|           |                                |
|-----------|--------------------------------|
| Lunedì    | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Martedì   | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Mercoledì | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Giovedì   | dalle ore 10:00 alle ore 12:00 |
| Venerdì   | dalle ore 17:00 alle ore 19:00 |

Via Carducci, 220 - Ragusa - Telefono 0932625080

## **Associazione La Dimora**

Sede di Ragusa: Via Carducci, 220 – 97100 – Ragusa – Tel. 0932244018 E-mail: associazioneladimora@t.in.it

### **DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER ADOZIONE IN COLOMBIA**

Certificato di nascita (rilasciato dal Comune e vidimato alla Prefettura o alla Procura della Repubblica con APOSTILLE (Convention de la Haje du 5 Ottobre 1961)

Certificato di matrimonio (rilasciato dal Comune e vidimato alla Prefettura o alla Procura della Repubblica con APOSTILLE):

Certificato Penale (rilasciato dal Casellario Giudiziario alla Procura della Repubblica con APOSTILLE).

Dichiarazione sostitutiva di notorietà per la situazione patrimoniale della coppia (sottoscritta al Comune e vidimata successivamente alla Prefettura o alla Procura della Repubblica con APOSTILLE).

Certificato di sana e robusta costituzione (rilasciato dal medico Provinciale la cui firma deve essere depositata e autenticata da un Notaio e quindi vidimata alla Procura della Repubblica con APOSTILLE).

Certificato di sana costituzione mentale (rilasciato da un medico psichiatra la cui firma deve essere depositata e autenticata da un Notaio e quindi vidimata alla Procura della Repubblica con APOSTILLE).

Certificato del datore di lavoro in cui compaia l'ammontare dello stipendio ( la cui firma deve essere autenticata da un Notaio e quindi vidimata alla Procura della Repubblica con APOSTILLE).

N.4 CERTIFICATI di idoneità all'adozione Internazionale del Tribunale per i minori (la cui firma deve essere vidimata alla Procura della Repubblica con APOSTILLE).

N.3 Relazioni sociale rilasciate dal Tribunale per i minorenni (la cui firma deve essere vidimata alla Procura della Repubblica con APOSTILLE ).

Impegno da parte dell'Ente Autorizzato a seguire il/i minore/i finchè il minore diventerà CITTADINO ITALIANO.

Numero 3 lettere di referenza di persone bene in vista nella città di residenza (la cui firma deve essere autenticata da un Notaio e quindi vidimata alla procura della Repubblica con APOSTILLE).

Lettera di referenza del Parroco (la cui firma deve essere autenticata da un Notaio e quindi vidimata alla Procura della Repubblica con APOSTILLE).

Numero 3 foto tessera di ognuno dei coniugi (non autenticate).

Alcune foto della casa scattate sia all'interno che all'esterno (non autenticate).

Lettera di autopresentazione della coppia all'Istituto.

## **Associazione La Dimora**

Sede di Ragusa: Via Carducci, 220 – 97100 – Ragusa – Tel. 0932244018 E-mail: associazioneladimora@tin.it  
Catania – Palermo – Roma

### **PROMEMORIA ITER PROCEDURA DI ADOZIONE**

#### **SCHEMA LEGGE 476 31/12/2000 (SINTESI) DECRETO 1/12/99 ( ESTRATTO)**

L'adozione di minori stranieri ha luogo conformemente ai principi e secondo le direttive della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta all'Aja il 29 maggio 1993.

La coppia adottante invia dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza ( allega la documentazione prevista)

Il tribunale per i minorenni, trasmette, entro quindici giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi degli enti locali.

I servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, anche avvalendosi per quanto di competenza delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, svolgono le seguenti attività:

1. Informazione sull'adozione internazionale e sulle relative procedure, sugli enti autorizzati e sulle altre forme di solidarietà nei confronti dei minori in difficoltà, anche in collaborazione con gli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter;
2. Preparazione degli aspiranti all'adozione, anche in collaborazione con i predetti enti
3. Acquisizione di elementi sulla situazione personale, familiare e sanitaria degli aspiranti genitori adottivi, sul loro ambiente sociale, sulle motivazioni che li determinano, sulla loro attitudine a farsi carico di un'adozione internazionale, sulla loro capacità di rispondere in modo adeguato alle esigenze di più minori o di uno solo, sulle eventuali caratteristiche particolari dei minori che essi sarebbero in grado di accogliere, nonché acquisizione di ogni altro elemento utile per la valutazione da parte del tribunale per i minorenni della loro idoneità all'adozione.
4. I servizi trasmettono al tribunale per i minorenni, in esito all'attività svolta, una relazione completa di tutti gli elementi indicati al comma 4, entro i quattro mesi successivi alla trasmissione della dichiarazione di disponibilità.

Il tribunale per i minorenni, ricevuta la relazione di cui all'articolo 29-bis, comma 5, sente gli aspiranti all'adozione, anche a mezzo di un giudice delegato, dispone se necessario gli opportuni approfondimenti e pronuncia, entro i due mesi successivi, decreto motivato attestante la sussistenza ovvero l'insussistenza dei requisiti per adottare.

Il decreto di idoneità ad adottare ha efficacia per tutta la durata della procedura, che deve essere promossa dagli interessati entro un anno dalla comunicazione del provvedimento. Il decreto contiene anche indicazioni per favorire il migliore incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare.

Il decreto è trasmesso immediatamente, con copia della relazione e della documentazione esistente negli atti, alla Commissione di cui all'articolo 38 e, se già indicato dagli aspiranti all'adozione, all'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter.

Gli aspiranti all'adozione, che abbiano ottenuto il decreto di idoneità, devono conferire incarico a curare la procedura di adozione ad uno degli enti autorizzati di cui all'articolo .

L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione

- a) informa gli aspiranti sulle procedure che inizierà e sulle concrete prospettive di adozione;
- b) svolge le pratiche di adozione presso le competenti autorità del Paese indicato dagli aspiranti all'adozione tra quelli con cui esso intrattiene rapporti, trasmettendo alle stesse la domanda di adozione, unitamente al decreto di idoneità ed alla relazione ad esso allegata, affinché le autorità straniere formulino le proposte di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare;
- c) raccoglie dall'autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, curando che sia accompagnata da tutte le informazioni di carattere sanitario riguardanti il minore, dalle notizie riguardanti la sua famiglia di origine e le sue esperienze di vita;
- d) trasferisce tutte le informazioni e tutte le notizie riguardanti il minore agli aspiranti genitori adottivi, informandoli della proposta di incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare e assistendoli in tutte le attività da svolgere nel Paese straniero;
- e) riceve il consenso scritto all'incontro tra gli aspiranti all'adozione ed il minore da adottare, proposto dall'autorità straniera, da parte degli aspiranti all'adozione, ne autentica le firme e trasmette l'atto di consenso all'autorità straniera, svolgendo tutte le altre attività dalla stessa richieste; l'autenticazione delle firme degli aspiranti adottanti può essere effettuata anche dall'impiegato comunale delegato all'autentica o da un notaio o da un segretario di qualsiasi ufficio giudiziario;
- f) riceve dall'autorità straniera attestazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 4 della Convenzione e concorda con la stessa, qualora ne sussistano i requisiti, l'opportunità di procedere all'adozione ovvero, in caso contrario, prende atto del mancato accordo e ne dà immediata informazione alla Commissione di cui all'articolo 38 comunicandone le ragioni; ove sia richiesto dallo Stato di origine, approva la decisione di affidare il minore o i minori ai futuri genitori adottivi;

- a) informa immediatamente la Commissione, il tribunale per i minorenni e i servizi dell'ente locale della decisione di affidamento dell'autorità straniera e richiede alla Commissione, trasmettendo la documentazione necessaria, l'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente del minore o dei minori in Italia;
- b) certifica la data di inserimento del minore presso i coniugi affidatari o i genitori adottivi;
- c) riceve dall'autorità straniera copia degli atti e della documentazione relativi al minore e li trasmette immediatamente al tribunale per i minorenni e alla Commissione;
- d) vigila sulle modalità di trasferimento in Italia e si adopera affinché questo avvenga in compagnia degli adottanti o dei futuri adottanti;
- e) svolge in collaborazione con i servizi dell'ente locale attività di sostegno del nucleo adottivo fin dall'ingresso del minore in Italia su richiesta degli adottanti;
- f) certifica la durata delle necessarie assenze dal lavoro, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 39-quater, nel caso in cui le stesse non siano determinate da ragioni di salute del bambino, nonché la durata del periodo di permanenza all'estero nel caso di congedo non retribuito ai sensi della lettera c) del medesimo comma 1 dell'articolo 39-quater;
- g) certifica, nell'ammontare complessivo agli effetti di quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione.

La Commissione di cui all'articolo 38, ricevuti gli atti di cui all'articolo 31 e valutate le conclusioni dell'ente incaricato, dichiara che l'adozione risponde al superiore interesse del minore e ne autorizza l'ingresso e la residenza permanente in Italia.

Gli uffici consolari italiani all'estero collaborano, per quanto di competenza, con l'ente autorizzato per il buon esito della procedura di adozione. Essi, dopo aver ricevuto formale comunicazione da parte della Commissione ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera h), rilasciano il visto di ingresso per adozione a beneficio del minore adottando. .

Dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno, ai fini di una corretta integrazione familiare e sociale, i servizi socio-assistenziali degli enti locali e gli enti autorizzati, su richiesta degli interessati, assistono gli affidatari, i genitori adottivi e il minore. Essi in ogni caso riferiscono al tribunale per i minorenni sull'andamento dell'inserimento, segnalando le eventuali difficoltà

Il tribunale accerta inoltre che l'adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e se sussistono la certificazione di conformità alla Convenzione di cui alla lettera i) e l'autorizzazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 39, ordina la trascrizione del provvedimento di adozione nei registri dello stato civile.per gli opportuni interventi

Qualora l'adozione debba perfezionarsi dopo l'arrivo del minore in Italia, il tribunale per i minorenni riconosce il provvedimento dell'autorità straniera come affidamento preadottivo, se non contrario ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori, valutati in relazione al superiore interesse del minore, e stabilisce la durata del predetto affidamento in un anno che decorre dall'inserimento del minore nella nuova famiglia. Decorso tale periodo, se ritiene che la sua permanenza nella famiglia che lo ha accolto è tuttora conforme all'interesse del minore, il tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ne dispone la trascrizione nei registri dello stato civile. In caso contrario, anche prima che sia decorso il periodo di affidamento preadottivo, lo revoca e adotta i provvedimenti di cui all'articolo 21 della Convenzione. In tal caso il minore che abbia compiuto gli anni 14 deve sempre esprimere il consenso circa i provvedimenti da assumere; se ha raggiunto gli anni 12 deve essere personalmente sentito; se di età inferiore può essere sentito ove sia opportuno e ove ciò non alteri il suo equilibrio psico-emotivo, tenuto conto della valutazione dello psicologo nominato dal

Fatto salvo quanto previsto nell'articolo 36, non può comunque essere ordinata la trascrizione nei casi in cui:

- a) il provvedimento di adozione riguarda adottanti non in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana sull'adozione;
- b) non sono state rispettate le indicazioni contenute nella dichiarazione di idoneità;
- c) non è possibile la conversione in adozione produttiva degli effetti di cui all'articolo 27;
- d) l'adozione o l'affidamento stranieri non si sono realizzati tramite le autorità centrali e un ente autorizzato;
- e) l'inserimento del minore nella famiglia adottiva si è manifestato contrario al suo interesse.

Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

La decisione dell'ente autorizzato di non concordare con l'autorità straniera l'opportunità di procedere all'adozione è sottoposta ad esame della Commissione, su istanza dei coniugi interessati; ove non confermi il precedente diniego, la Commissione può procedere direttamente, o delegando altro ente o ufficio, agli incumbenti di cui all'articolo 31.

Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici:

- a) l'astensione dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, primo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il minore adottato ha superato i sei anni di età;
- b) l'assenza dal lavoro, quale regolata dall'articolo 6, secondo comma, e dall'articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977, sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età;
- c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l'adozione".

Modalità operative dell'ente autorizzato

L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge sull'adozione:

- a) conserva un registro cronologico delle domande di adozione internazionale pervenute;
- b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;
- c) trasmette alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente la documentazione della famiglia aspirante alla adozione e del bambino proposto per l'adozione e fornisce le notizie relative alla sua condizione di abbandono;
- d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri dati, l'attività ed i rappresentanti all'estero;
- e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria attività, il bilancio consuntivo, nonché ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto dalla Commissione;
- f) segnala alla Commissione eventuali difficoltà incontrate nello svolgimento dei procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;
- g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;
- h) segnala al tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all'adozione.

2. L'ente autorizzato è tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni, i dati quantitativi relativi all'attività svolta, alle modalità operative, ai costi dell'attività e alle spese per l'adozione.



## **Associazione La Dimora**

Sede di Ragusa: Via Carducci, 220 – 97100 – Ragusa – Tel. 0932244018 E-mail: associazioneladimora@tin.it  
Catania – Palermo – Roma

## **I.C.B.F. Colombia**

Informazione dell'Istituto Colombiano  
**DE BIENESTAR FAMILIAR -ICBF**  
Indirizzo: Avenida 68 N. 64-01 oficina 201  
Santafé de Bogotá - Colombia  
Apartado Aéreo N. 18116  
Telefoni: 231-4558 / 231-4066 interno 216  
fax: 250 - 5045

## **L'ADOZIONE**

L'adozione è principalmente e per eccellenza una misura di protezione attraverso la quale, sotto la suprema vigilanza dello Stato, si stabilisce in maniera irrevocabile la relazione paterno - filiale tra persone che non ce l'hanno per natura (art. 88 Codice di minori).

## **CHI DEVE ADOTTARE?**

Secondo il Codice dei Minori possono adottare quelle persone:

1. Pienamente capaci (di intendere e di volere).
2. Che abbiano compiuto 25 anni ed almeno 15 anni in più dell'età dell'adottato.
3. Che dimostrino idoneità fisica, mentale, morale e sociale sufficiente per garantire un focolare adeguato e stabile a un minore.
4. Sposate.
5. Queste persone possono avere figli legittimi, extraconiugali o adottivi.

L'adottante sposato e non separato di fatto, potrà adottare solo con il consenso del coniuge.

## **CHI SI PUO' ADOTTARE?**

In Colombia si può adottare:

1. I minori di 18 anni dichiarati in situazione d'abbandono.
2. I minori la quale adozione sia stata consentita previamente dai genitori.

I minori la cui adozione sia stata autorizzata dal difensore di famiglia, essendosi trovati in condizioni d'abbandono e senza rappresentante

- Si potrà adottare il maggiorenne di 18 anni qualora l'adottante abbia avuto in cura personale l'adottando prima che questo abbia compiuto detta età.

### **CHI PUO' SVILUPPARE PROGRAMMI D'ADOZIONE?**

Per legge in Colombia possono sviluppare programmi d'adozione solamente l'ICBF e gli 8 centri di adozione con licenza di funzionamento concessa per il medesimo.

In tali condizioni, gli aspiranti all'adozione devono chiedere esclusivamente in uno dei centri anteriormente citati, ai seguenti indirizzi:

(Istituto Colombiano de Bienestar Familiar)

### **INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR**

Subdirección Jurídica, División de Adopciones

Avenida 68 N. 64-01 of. 201

Santafé de Bogotá

### **CENTRI PRIVATI D'ADOZIONE**

1. (Casa della Madre e il Bambino)

#### **LA MADRE Y EL NIÑO**

calle 48 N. 28-30 - AA 75268 - Santafé de Bogotá - Tel: 268-7400

2. Fondazione per l'adozione dell'infanzia CASA DE abbandonata

#### **(FANA)**

Calle 71 A N. 5-51 - Santafé de Bogotá - Tel: 310 – 3777

3. (Fondazione i Pisingos)

#### **PISINGOS**

1. Centro di riabilitazione ed adozione del FUNDACIÓN LOS bambino  
(CRAN)

Tr 66 N. 164 - 90 - Santafé de Bogotá - Tel: 681-3599 / 681 - 4940

2. (Associazione Amici del Bambino Aiutami)

**ASOCIACIÓN AMIGOS DEL NIÑO AYÚDAME**

Calle 128 N. 8 – 53 - Santafé de Bogotá - Tel: 258 - 3390 / 216 - 0538

3. (Casetta di Nicolás)

**CASITA DE NICOLÁS**

carrera 50 N. 65 - 23 - Medellín - Tel: 263 - 8086

4. (Casa di Maria e il Bambino)

**CASA DE MARÍA Y EL NIÑO**

Calle 9A sur N. 25 – 422 – Medellín - Tel: 268-6112

5. (I Ragazzini)

**LOS CHIQUITINES**

Av. 8 Norte No. 50 N-47 - Tel: 6511484

**PROCEDURA PER LA PRATICA DI RICHIESTA D'ADOZIONE PRESENTATA DA PERSONE STRANIERE O DA COLOMBIANI RESIDENTI ALL'ESTERO**

Inizialmente devono fare una lettera nella loro lingua alla Direzione della Divisione di adozioni del ICBF (*Jefatura de la División de Adopciones del ICBF*) in Santafè di Bogotá, nella quale esprimano l'aspirazione ad accogliere nella propria casa, attraverso il nobile mezzo socio - giuridico dell'adozione, uno dei nostri bambini abbandonati.

Ugualmente possono dirigersi a uno degli 8 centri privati d'adozione sopra indicati.

La lettera deve contenere dati personale e familiari tali come età, data di matrimonio, livello educativo, occupazione, reddito familiare, alloggio e le motivazioni all'adozione.

Nel caso che i richiedenti lo meritino, si invia il formulario di sollecitazione di adozione, al quale si deve aggiungere uno studio sociale e sociologico elaborato da professionisti in dette aree ed iscritti ad un ente ufficiale o ad una agenzia che abbia la licenza dello Stato per sviluppare programmi d'adozioni internazionali, e che sia iscritta all'ICBF.

Nel caso si sia preselezionati si solleciterà per iscritto l'invio della seguente documentazione:

Copia dei certificati di nascita dei richiedenti o certificato di battesimo per i colombiani nati prima del 1938.

Copia del certificato di matrimonio della coppia sollecitante.

Certificato delle possibilità economiche (stipendi, rendite, onorari, proprietà, ecc.)

Certificato di buona condotta degli sposi rilasciato dalle autorità competenti, nel quale si dichiara che non hanno precedenti penali.

Tre lettere rilasciate da persone che conoscano gli interessati, certificando la loro idoneità all'adozione.

Certificato di buona salute fisica e mentale degli interessati, rilasciati da un medico legalmente autorizzato.

Studio socio-familiare fatto da un'istituzione ufficiale o privata riconosciuta dallo Stato d'appartenenza degli adottanti.

Certificato rilasciato dall'ente governativo o privato che ha elaborato lo studio sociale con il quale ci si impegna con l'ICBF, Divisione di adozioni, a fare avere informazioni periodici sull'adattamento del bambino nel nuovo ambito familiare, fino alla legalizzazione dell'adozione ed alla presentazione del documento finale di naturalizzazione dovutamente legalizzato ed autenticato davanti al Consolato di Colombia.

Gli stranieri dovranno conseguire il rispettivo permesso concesso dalle autorità competenti di ogni Paese per l'ingresso del bambino assegnato loro in adozione.

Note:

I documenti degli aspiranti genitori stranieri devono essere inviati in originale, debitamente legalizzati davanti alle autorità competenti di ogni Paese e autenticati davanti al Consolato di Colombia. Questi saranno affidati a un traduttore ufficiale riconosciuto in Colombia, il quale inoltre si incaricherà di autenticare le firme del Console davanti al nostro Ministero d'Affari Esteri e allo stesso tempo invierà il rispettivo conto per queste prestazioni.

La sollecitazione e documentazione dovutamente approvata ed inviata ad una delle regionali dell'istituto dove si inserirà in lista d'attesa, fino a quando gli sarà

assegnato il figlio desiderato, successivamente si inizieranno le pratiche d'adozione davanti al giudice competente.

La Divisione d'Adozioni dell'Istituto Colombiano di Benessere Familiare, non riceve documentazione che non osservi i requisiti anteriormente segnalati.

## **PRESENTAZIONE DEL BAMBINO AI SUOI PROBABILI GENITORI ADOTTIVI**

Il Comitato Regionale d'Adozioni ICBF, attraverso una lettera diretta agli adottanti propone loro il bambino(a), con i seguenti documenti:

Storia medica e sociale del bambino, con le sue fotografie e l'informazione aggiuntive che si ritenga necessaria in accordo con la situazione particolare del bambino.

Gli adottanti devono analizzare coscientemente e liberamente l'informazione data, in quanto la loro decisione deve essere il risultato di una profonda riflessione, che verrà comunicata per scritto. Se si tratta di bambini di maggiore età, una volta accettati si inizia un periodo di preparazione del minore e della famiglia adottante, con il fine di assicurare l'integrazione familiare.

Conosciuta la accettazione del minore si impartono istruzioni agli adottanti rispetto a:

Data nella quale i genitori dovranno andare in Colombia a ricevere il loro bambino(a)

Bisogno di contattare i servizi di un avvocato per iniziare la pratica d'adozione davanti al giudice di famiglia.

Durata del processo.

Tempo stimato di permanenza nel Paese.

Informazione generale sul clima, alberghi, quotazione del dollaro ed altri aspetti che possano facilitare la loro permanenza nel Paese.

## **REQUISITI PER USCIRE DAL PAESE**

Per permettere l'uscita dal Paese di un minore adottato, sia da stranieri che da connazionali colombiani, si dovrà presentare i seguenti documenti:

Sentenza d'adozione con la rispettiva esecutiva.

Nuovo certificato di identità del minore o minorenni adottati.

## CONDIZIONI GENERALI

1. Non sarà valido il consenso che si concede per l'adozione del figlio che stà per nascere.
2. Non si accetterà il consenso che si concede ad adottanti determinati.
3. L'adozione richiede sentenza giudiziaria.
4. LA ADOZIONE E' IRREVOCABILE.
5. L'adottivo porterà come cognomi quelli degli adottanti.
6. Con l'adozione , l'adottivo finisce d'appartenere alla sua famiglia ed estingue tutta la parentela di consanguineità.
7. L'adozione stabilisce parentela civile fra l'adottivo, l'adottante e i suoi parenti consanguinei o adottivi di questo.
8. L'Istituto Colombiano di Benessere Familiare collabora solamente con enti governativi o privati ufficialmente autorizzati.
9. E' criterio dell'ICBF che, davanti a una richiesta di stranieri e una Colombiana, si preferirà quest'ultima perché i nostri bambini possano rimanere nel proprio medio ambiente sociale e culturale.
10. Per le pratiche di sollecitazioni d'adozioni si preferiscono quelle fatte da cittadini che appartengano a uno dei Paesi che abbia ratificato ed aderito alla convenzione sul conflitto di leggi in materia di adozione.
11. L'ICBF può sospendere temporaneamente o definitivamente i rapporti con i Paesi che non offrano garanzie di protezione dei minori.
12. Tutti i documenti e pratiche amministrative o giuridiche proprie del processo d'adozione, saranno conservati per un periodo di 30 anni.
13. Le pratiche amministrative che porta avanti l'Istituto Colombiano de Bienestar Familiare in relazione alle adozioni sono totalmente gratuite.
14. In nessun caso si può chiedere denaro ne direttamente ne indirettamente per l'adozione. Inoltre, gli impiegati ufficiali non possono accettare per se stessi o per terzi, denaro, regali o altro per atti che devono eseguire nello sviluppo delle loro funzioni.
15. In Colombia è considerato un delitto la realizzazione d'adozioni senza compiere i requisiti legali, con finalità di lucro o senza la rispettiva licenza dell'Istituto Colombiano di Benessere Familiare per portare avanti programmi d'adozione e il traffico di minorenni.

## **CORSO DI PREPARAZIONE ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE**

Dicembre/Gennaio/Febbraio - 2002

Per famiglie in attesa di adozione

Catania, via Basile n.12

Molte coppie oggi si avvicinano all'adozione nella speranza di avere quel figlio tanto desiderato ma finora negato. Il desiderio di essere genitori è, in fondo, il desiderio di compiere la propria esistenza. Per questo la sterilità fisica è spesso vissuta come un limite alla realizzazione della coppia.

Ma per essere genitori non basta mettere al mondo i figli; padri e madri sono innanzitutto coloro che educano, che aprono i figli alla vita, che li introducono nella comprensione della realtà. Per questo la possibilità di essere genitori, e perciò di essere fecondi, è data a tutti, a prescindere dalla condizione fisica.

Ma allora è la stessa cosa avere un figlio o adottarne uno.

Quali problematiche si presentano alla coppia che decide di accogliere nella propria casa un bambino con una storia di abbandono. Come aiutare l'inserimento in famiglia e nel nostro contesto socioculturale di bambini con cultura, lingua, tradizione e razza diversa? Nell'adozione internazionale le storie non sono sempre facili ma i bambini hanno sempre un grande bisogno di essere accolti, amati e accettati così come sono, con la personalità e la storia che hanno. Per adottare un bambino quindi, oltre allo svolgimento delle pratiche burocratiche, occorre creare nella famiglia lo spazio fisico e affettivo necessario perché un estraneo possa entrarvi definitivamente

## TESTIMONIANZE

**Dedichiamo questa pagina ai nostri figli anche con alcune loro testimonianze e poesie, consapevoli che si può abbracciare la totalità dell'altro perchè Qualcuno ci ha abbracciati .**

" C'erano una volta due donne che non si conobbero mai .  
Una non la ricordi, l'altra la puoi chiamare madre .  
Due vite diverse concepite per farne della tua una sola...  
La prima ti diede la vita, la seconda ti insegnò a viverla .  
La prima ti diede bisogno d'amore, l'altra era lì per dartelo...  
Una rinunciò a te era tutto quello che poteva fare .  
L'altra pregò per un bambino e Dio la guidò diritto a te"

Alla mia prima mamma

"Il passare del tempo mi invita a dimenticarti  
ma il tuo crudo sorriso mi ritorna vivo nel cuore.  
Sento la tua voglia di poter essere stata più sincera,  
sento il profumo dei tuoi occhi pesantemente tristi,  
il rimorso e la curiosità di sapere come sto.  
Devo solo ringraziarti per avermi consolato in tutti questi anni.  
Vorrei che fossi solo un bel ricordo  
Ma non riuscirai mai a spiegarmi ragionevolmente tutti i perché.  
Vorrei averti qui davanti  
E guardare i tuoi occhi e  
farli piangere insieme ai miei."

*(Una ragazza adottata)*

### **Testimonianza dal Convegno Pubblico del 11/3/200 Ragusa**

Un giorno mio padre mi disse: "Accompagnami a Cusco perché dobbiamo lasciare tuo fratello affinché possa essere adottato; poi, io e tu ritorneremo a Cotabambas". Per me era un evento andare



in una città grande come Cusco. Mio padre mi portava dappertutto, ricordo tanti viaggi accanto lui, lo adoravo, mi trattava come se fossi il suo unico figlio; non so che senso avrebbe avuto la mia vita lontano da lui.

Era pomeriggio quando entrammo nella sala da aspetto dell'Asilo Nido di Cusco (un istituto gestito da P. Giovanni Salerno). Mio padre se ne andò fuori dicendomi che andava a comprare qualcosa e che sarebbe ritornato a riprendermi. Aspettavo, aspettavo finché si fece sera ma non tornò mai più per riportarmi a Cotabambas. Per la prima volta mio padre che mi amava mi aveva abbandonato; non lo avrei mai perdonato, penso di essere arrivato ad odiarlo.

Ho tanti ricordi belli della mia vita all'asilo nido: la gente che ci lavorava ci trattavano con amore, avevamo da mangiare, da vestirci, avevamo anche una piccola paga settimanale. Più o meno, tutti i bambini di quell'istituto eravamo destinati ad avere dei genitori adottivi. Inizialmente non sentivo la necessità di genitori nuovi, però vedendo gli altri bambini andarsene con felicità anch'io iniziavo a sognare due genitori. I più piccoli avevano più fortuna, venivano adottati più facilmente di noi grandi, io avevo circa dieci anni. Un altro problema era che eravamo due fratelli, eravamo troppi. P. Giovanni non ci avrebbe mai fatti dividere in due famiglie, ha fatto di tutto per trovarci una unica famiglia che ci accogliesse. Passarono circa due anni quando ci fecero vedere una foto dei nostri futuri genitori. Da quel giorno tutte le volte che passavano degli aerei sopra la città speravo che dentro ci fossero loro. Penso che per tutti noi adottati uno dei giorni più belli della nostra vita sia l'incontro con i genitori, per me lo è stato. Ricordo perfino che ero vestito con un giubbotto verde, una cintura colorata. Mia madre, dai primi giorni che ci eravamo conosciuti, mi aveva fatto iniziare a studiare i verbi in italiano; ho ricevuto tanti rimproveri perché imparare una nuova lingua non mi veniva facile. Grazie a quei rimproveri mi sentivo maggiormente accolto come loro figlio, mi sentivo amato. Per i miei genitori non avrebbe avuto senso farsi un viaggio lungo nell'altra parte del mondo se non che per un grande amore. Bisogna evitare, dal primo giorno, il pietismo nei confronti dei bambini, non si può non rimproverare il bambino perché fa pena o perché ha sofferto sempre, o perché non ha mai ricevuto mai amore o non ha mai avuto una famiglia. Bisogna trattarlo come il figlio nato dal proprio grembo forse di più. Grazie all'aiuto dei miei genitori mi sono inserito abbastanza bene nella società ragusana. Purtroppo per tutti i bambini che provengono da una società differente ci sono tanti problemi, o perché non parli bene la lingua, o perché hai la pelle diversa, o perché non assomigli fisicamente ai tuoi genitori. A Gela ho un amico del Perù, anche lui adottato, ci vediamo qualche volta per parlare del nostro passato, del Perù, ascoltiamo la musica andina. Ci sono, anche, altri due ragazzi peruviani, con i quali giocavo, ci conoscevo bene; un po' di mesi fa volevo andarli a trovare però ho scoperto che i genitori adottivi, mi avevano mentito, dicendomi che i figli non erano in casa, invece, erano loro, i genitori, che non vogliono che i figli frequentino altri ragazzi adottati, forse per rinnegare completamente il passato. Penso che cancellare le origini sia sbagliata o nel bene o nel male. Già cambiando paese, cultura, lingua, ci sradicate brutalmente dalle nostre origini. Quando sono stato adottato era già grande quindi è stato facile mantenere l'amore e i ricordi per il mio paese di origine. Per i bambini che non hanno ricordi dovrebbero essere i genitori ad iniziare a non nascondere la verità, ad amare il nostro paese, la nostra cultura, la nostra musica, il nostro passato, anche se molte volte sono ricordi tristi: bisogna accettare la realtà. Noi figli adottivi anche se non siamo nati dal vostro grembo tendiamo ad imitare il volto dei nostri genitori, quindi se voi non iniziate ad amare le nostre origini anche noi disprezzeremo, forse, odieremo il nostro passato.

Soprattutto grazie all'aiuto dei miei genitori negli anni ho iniziato a capire il grande gesto che mio padre aveva fatto quel lontano giorno nei miei confronti: ci voleva donare un vita migliore della sua, ci voleva ridonare una madre. Perdere una madre a due anni, come mio fratello, o a sette anni come io e ricevere in dono un'altra madre, per me, è solo un miracolo. Oggi, ringrazio quel santo uomo di avermi affidato nelle mani di P. Giovanni, non lo potrò mai dimenticare, penso che in nel mio cuore non l'ho mai odiato.

***Pablo***